

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 22/01/2021

FATTO

Il ricorrente lamenta l'errata stima da parte dell'intermediario convenuto del rendimento spettante in relazione a quattro buoni fruttiferi appartenenti alla serie di emissione Q/P, emessi l'11/08/1988 e di averne richiesto il rimborso in data 05/07/2019, ricevendo il rimborso del valore di € 28.203,89 cadauno, per un totale di € 112.815,56, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo, pari a € 49.691,16 cadauno per complessivi € 198.764,64. Il ricorrente afferma che l'importo da liquidare debba essere calcolato applicando dal 1° al 20° anno i saggi d'interesse riportati a tergo dei buoni, determinati dal D.M. 13/06/1986, mentre dal 20° anno al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione deve applicarsi il rendimento stampigliato sul retro del Buono stesso, poiché nessun timbro è stato apposto a modifica dei rendimenti degli ultimi 10 anni che sono, pertanto, rimasti invariati e chiede il rimborso della differenza tra rimborsato e dovuto pari a € 85.949,08 al netto della ritenuta fiscale.

Costituitosi, l'intermediario resistente eccepisce – preliminarmente – l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti di titoli emessi anteriormente all'1.01.2009, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, l'intermediario osserva ex adverso che il BFP dedotto in giudizio, appartiene alla serie di emissione Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986 e che il

buono è stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente alla precedente una serie P, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Ritiene l'intermediario che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q abbia assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. In ragione di ciò, l'intermediario conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all'Arbitro di voler accertare l'illegittimità del calcolo compiuto dall'intermediario per la liquidazione di quattro buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, sottoscritti in data 11.08.1988 e liquidati il 05/07/2019.

In primo luogo, il Collegio ritiene che non possano condividersi le eccezioni preliminari dell'intermediario il quale contesta la competenza dell'Arbitro adito. A tal proposito, è consolidata la giurisprudenza di questo Arbitro, il quale ha riconosciuto la propria competenza, temporale e per materia: quanto alla prima, infatti, è noto che le controversie relative a BFP della serie Q/P, pur se emessi ben prima dell'1.01.2009, non riguardano vizi genetici del titolo, bensì la correttezza o meno dei rendimenti liquidati dall'intermediario al momento del rimborso, oppure di quelli stimati nel caso in cui i buoni non siano stati ancora rimborsati e, nel caso di specie, la liquidazione è intervenuta nel 2016; quanto alla eccepita incompetenza per materia, invece, è noto che, essendo stata negata ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. *"si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario"* (Coll. di Coordinamento decisione n. 5674/2013).

Tanto premesso, nel merito si evidenzia che il buono oggetto del presente ricorso è stato emesso sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, il cui articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, il ricorrente sostiene che il calcolo di liquidazione (non essendo ancora intervenuto il rimborso) del buono compiuto dall'intermediario sia illegittimamente inferiore a quanto dovuto e richiede che venga accertato il proprio diritto ad ottenere l'integrazione del rimborso secondo i tassi di interessi originariamente stampigliati sul retro, per tutto il periodo trentennale della loro durata.

E' oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148 13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*. Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173

del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”*. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n. 27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extracartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale *“il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”*. La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se *“i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.”* nondimeno, deve evidenziarsi che *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli”* è *“destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto *“procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...] scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art. 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario.”* (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.

L'orientamento espresso costantemente da questo Collegio è stato anche oggetto di recente scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 che – chiamata ad esprimersi degli effetti in subiecta materia della recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) – ha confermato le conclusioni raggiunte e consolidate.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della serie Q/P appartenente alla parte ricorrente, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato nella stessa un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. Pertanto, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno e ritiene che – con riferimento al terzo decennio – il rimborso debba avvenire secondo i tassi originari riportati sul modulo originario.

In ragione di ciò, il Collegio ritiene che l'intermediario, con riferimento agli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, sia tenuto ad integrare la liquidazione del buono già effettuata, adeguandola alle condizioni poste sul retro del buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA